

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Oggetto del Contratto è la Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso i Punti di Fornitura indicati dal Cliente, nonché la prestazione dei servizi accessori e/o connessi alla Fornitura. La documentazione contrattuale è composta dalla Accettazione, dalle "CTE - Energia Elettrica", dalle "CTE - Gas Naturale" e dalle CGF. L'Accettazione, le "CTE - Energia Elettrica" e "CTE - Gas Naturale" prevalgono sulle CGF, qualora le relative condizioni siano in contrasto con quelle previste dalle CGF stesse. **1.2** Fanno parte integrale del Contratto, oltre alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, anche la Richiesta di Fornitura, le Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura che, se derogatorie, prevalgono sulle Condizioni Generali, nonché gli eventuali altri Allegati contrattuali che il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, dichiara di conoscere ed espressamente accettare. **1.3** Il Fornitore possiede i requisiti necessari per legge per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai Clienti finali, in accordo con il D.Lgs. n. 79/99 e il D.Lgs. n. 164/00 e s.m.i. e nel rispetto delle normative e delibere dell'Autorità ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti). **1.4** Per Cliente si intende il Cliente non domestico o domestico, allacciato alla rete di Distribuzione locale, nel rispetto delle normative vigenti, alimentato per quanto riguarda l'energia elettrica in bassa (BT) o in media (MT) tensione e per il gas naturale alla pressione resa disponibile dal Distributore della rete locale o dal Trasportatore Nazionale. **1.5** Cliente finale della "Fornitura". Cliente Domestico: per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi domestici, così come definito all'art. 2.3, lett. a) del TIV. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas naturale per usi domestici, come definito all'art. 2.3, lett. a) e b) del TIVG. Cliente Non Domestico: per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione (BT) o in media tensione (MT), che utilizza l'energia per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell'art. 2.3, lett. c) e lett. d) del TIV. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas per usi diversi da quelli abitativi (ad esempio per usi industriali, artigianali), come definito all'art. 2.3, lett. d) del TIVG; Cliente Consumatore: si intende la persona fisica o il Condominio che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. **1.6** Si applicano le deliberazioni dell'ARERA che abbiano carattere inderogabile, pubblicate sul sito internet www.arera.it, i cui riferimenti contenuti nel presente Contratto sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni. Si intendono automaticamente recepite nel presente Contratto disposizioni di legge o regolamentari che si renderanno obbligatorie ed altresì implicitamente abrogate le clausole che dovessero risultare incompatibili con tali disposizioni obbligatorie. **1.7** Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Il Contratto si conclude nel momento in cui il Fornitore comunica al Cliente l'accettazione della Richiesta di Fornitura in forma scritta (via posta, a mezzo Pec o via e-mail) ai riferimenti indicati dal medesimo Cliente. La Richiesta di Fornitura, a valere quale proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c., sarà considerata vincolante per un termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente; trascorso inutilmente tale termine, senza che il Fornitore abbia espressamente accettato la Richiesta di Fornitura, quest'ultima si intenderà automaticamente revocata e comunque tutti i documenti contrattuali allegati ed eventualmente sottoscritti dal Cliente si intenderanno privi di effetti. In caso di fornitura di energia elettrica e gas naturale, l'accettazione potrà avvenire anche in modo disgiunto. **2.2** L'attivazione della fornitura è subordinata alle regole tecniche ed amministrative del Distributore locale e/o Trasportatore Nazionale competente. È inteso che il Fornitore in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura. **2.3** Qualora il Contratto di fornitura sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dai locali commerciali, il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento, anche solo in riferimento ad una sola somministrazione, senza penalità né motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni successivi dal momento della conclusione del contratto, inviando la relativa comunicazione a Orakom Energia per raccomandata A/R all'indirizzo Orakom Energia S.r.l., Via Guglielmo Marconi, 22/A - 84091 Battipaglia (SA) oppure con pec all'indirizzo orakom.energia@pec.it. Per esercitare il diritto di ripensamento, il Cliente può utilizzare l'apposito modello presente sul sito www.orakomenergia.it o riportato nella nota informativa. Qualora venga richiesta esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto, il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto e, in tali casi, il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi amministrativi di Orakom Energia, i costi addebitati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente nonché i corrispettivi previsti dal Contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l'inizio dell'esecuzione del Contratto e la cessazione della fornitura dovuta all'esercizio del diritto di ripensamento.

2.4 L'efficacia del Contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è condizionata al fatto che:

- Abbba avuto buon esito la procedura di cambio del fornitore (switching) presso il/i Distributore/i locale/i e/o Trasportatore Nazionale;
- Il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di cambio fornitore (switching); il Cliente non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato B della Deliberazione ARG/elt 191/09 da parte dell'esercente la vendita uscente; il Cliente finale non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera ARERA n. 219/2010 s.m.i. (CMOR);
- Con riferimento al medesimo Cliente non siano stati eseguiti, da parte dell'impresa di Distribuzione e/o Trasporto, uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del PdR/REMI/POD, anche su un PdR/REMI/POD diverso da quello per cui si chiede l'accesso;
- Il Cliente non risulti "cattivo pagatore" e/o non sia registrato negli elenchi "sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti" istituiti dall'ARERA.

Nei casi di cui alle precedenti lett. b), c) e d) sarà facoltà del Fornitore revocare la richiesta di switching o ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura, secondo le modalità e tempistiche previste dalla regolazione vigente. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) verranno altresì menso gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà l'impresa di Distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al PdR e/o POD oggetto di richiesta di switching: i) l'eventuale chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; iii) il mercato di provenienza del PdR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre a quella

eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; vi) l'accessibilità o meno del PdR. **2.5** Il Fornitore si riserva, infine, la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale nelle seguenti ulteriori ipotesi: pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore; iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive o procedure concorsuali; mancato buon fine della procedura di attivazione SDD /SEPA; mancato ottenimento o revoca di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione, Factoring o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; nel caso in cui il cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto. **2.6** Al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti artt. 2.3, 2.4, 2.5 il Fornitore ne darà comunicazione scritta al Cliente e il Contratto sarà da intendersi automaticamente risolto di diritto, senza responsabilità alcuna del Fornitore. Nell'ipotesi di attivazione congiunta di gas naturale e energia elettrica, nei casi di cui ai precedenti artt. 2.3, 2.4, 2.5 il Fornitore si riserva di attivare anche una sola delle due forniture. **2.7** Nell'ipotesi di attivazione congiunta di gas naturale e energia elettrica, nei casi di cui ai precedenti artt. 2.3, 2.4, 2.5 il Fornitore si riserva di attivare anche una sola delle due forniture. **2.8** Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto dichiara: che i dati forniti per la conclusione del Contratto sono esatti e veritieri ed aggiornati e che lo stesso comunicherà ogni possibile variazione dei medesimi; di avere la titolarità e il diritto all'utilizzo degli impianti, i quali risultano a norma di legge ed adeguati alla portata e/o potenza richiesta.

3. DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, RECESSO E PENALE

3.1 Il Contratto è a tempo indeterminato e decorre dal primo giorno di erogazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore. I Clienti titolari anche di un solo sito in MT o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno, così come le pubbliche amministrazioni in genere, possono recedere dal contratto di fornitura senza costi aggiuntivi con un preavviso minimo di 12 (dodici) mesi. Per i Clienti domestici e non domestici con consumi di gas complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, ovvero alimentati in BT, in conformità all'allegato A alla delibera 783/2017/R/com, è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto per cambiare Fornitore, in qualsiasi momento, nei termini e con le modalità previste dalla citata Delibera. In particolare il venditore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del Cliente, in forza di apposita procura, trasmettendo la relativa comunicazione al Fornitore e comunque nel rispetto delle disposizioni della Delibera dell'Autorità ARERA 783/2017/R/com, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio del Venditore. In qualsiasi ipotesi in cui lo switching del venditore entrante non vada a buon fine, il venditore uscente mantiene il diritto di continuare il servizio di fornitura e quindi di fatturare il servizio ed incassare le relative fatture, alle condizioni economiche in atto oppure alle diverse condizioni che saranno tempestivamente comunicate al cliente, anche tramite mail o informativa presente in fattura. **3.2** Il Cliente può recedere per cessazione della fornitura in qualunque momento inviando comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC, con termine di preavviso pari ad 1 (uno) mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore. **3.3** In ipotesi di Contratto di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale, il recesso a qualsivoglia titolo da una delle due forniture non comporta automaticamente il recesso dall'altra. **3.4** Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto (in ipotesi di fornitura congiunta anche da una sola delle due forniture) in qualunque momento inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo Raccomandata A/R o PEC, con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. **3.5** Resta inteso che, nelle ipotesi di mancato rispetto delle modalità di cui ai precedenti artt. 3.1 e 3.2, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente i seguenti corrispettivi, a titolo di penale: Gas naturale: a) un importo pari a 40 € euro /Smc (quarantacinquesimi di Euro), applicati sul consumo medio mensile, calcolato sulla stima del consumo annuo, moltiplicato per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso, in aggiunta ad un importo di 250,00 euro (duecentocinquanta/00); Energia elettrica: a) un importo pari a 500,00 (cinquecento/00) Euro /Mese per ciascun punto di prelievo e da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, in aggiunta all'importo di 0,15 (zerovirgolaquindici) Euro /kWh per ogni kWh di mancato consumo; 20,00 (venti) Euro per ogni kWh di Potenza disponibile; per il calcolo sarà considerato un consumo mensile pari al consumo annuo dichiarato nella richiesta di fornitura diviso per dodici o in mancanza del dato verrà utilizzato il consumo medio mensile storicamente prelevato nel periodo. **3.6** In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del Contratto (volontaria, disalimentazione, ecc.), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originarie dal contratto stesso, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri e i costi accessori di cui al presente Contratto, nonché tutti i danni eventualmente arrecati e ogni altra possibile conseguenza, per tutto il periodo nel quale egli continuerà ad essere intestatario della fornitura. **3.7** In merito alla fornitura di gas naturale, qualora il termine della fornitura o il recesso non coincidesse con la fine dell'anno termico e qualora un nuovo fornitore diverso da Orakom Energia Srl subentrasse nel rapporto di fornitura con il Cliente, quest'ultimo si impegna a richiedere al nuovo fornitore di subentrare integralmente nella capacità giornaliera riportata nel presente Contratto e impegnata dalla medesima Orakom Energia Srl per la fornitura del Cliente. In caso questo non avvenga o avvenga solo in parte, il Cliente si impegna a sostenere i maggiori oneri dovuti dal Fornitore a Snam Rete Gas fino al termine dell'anno termico in corso.

4. USI CONSENTITI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI TECNICHE DELLA FORNITURA - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI.

4.1 Il Cliente non può utilizzare l'energia elettrica e/o l'energia elettrica forniti dal Fornitore per usi diversi e/o in luoghi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, né cedere o rivendere il gas naturale e/o l'energia elettrica a terzi sotto qualsiasi forma, effettuare prelievi eccedenti la potenzialità massima installata, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno. Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore ogni variazione dei dati, comprese modifiche della destinazione d'uso, funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di Distribuzione. Il Cliente è tenuto utilizzare la fornitura in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

Luogo _____

Data _____

Timbro / Firma del cliente _____

x

4.2 Il Cliente è l'unico responsabile degli impianti ed apparecchiature per la fornitura del Cliente stesso, anche in merito alla loro conservazione, integrità e buon funzionamento e dovrà comunicare ogni malfunzionamento tempestivamente.

4.3 Il servizio di Distribuzione cui è collegato il punto di prelievo e/o di riconsegna viene garantito dall'impresa di Distribuzione locale rispettivamente competente che gestisce l'impianto stesso. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'impresa di Distribuzione locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio e rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze. Gli interventi riguardanti guasti ed emergenze rimangono di esclusiva competenza e responsabilità del Distributore competente al quale il Cliente dovrà rivolgersi anche per tramite del Fornitore, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4.4 Energia elettrica. Il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni del Cliente per il sito oggetto del Contratto. La Trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidate alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Distributore. Pertanto le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di energia elettrica, che non siano imputabili a fatto del Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore stesso, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, microinterruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati e pertanto il Fornitore non risponde degli eventuali danni conseguenti. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. A tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di fornitura sono conformi alla normativa in materia. Il Fornitore, qualora emergano irregolarità o manomissioni negli impianti e apparecchiature del Cliente, nonché in caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, può sospendere la fornitura, anche senza preavviso, senza che il Cliente abbia diritto ad indennizzi o risarcimenti. Gas Naturale. Le parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Distributore e muniti di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manlevando il Fornitore, degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al Fornitore affinché egli possa attuare gli interventi necessari ed effettuare i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli e qualunque altra alterazione, nonché l'effettuazione di prelievi fraudolenti attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la Fornitura, oltre che a risolvere il Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi effettuati abusivamente e il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l'esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti.

4.5 Il Fornitore e il Distributore competente, ed eventuali loro incaricati, hanno il diritto di accedere agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

4.6 Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del gruppo di misura di proprietà del Distributore può richiedere l'accertamento del corretto funzionamento al Fornitore che inoltra la richiesta al Distributore competente; i relativi oneri saranno a carico del medesimo Cliente nel caso in cui la verifica richiesta conduca all'accertamento di limiti di tolleranza entro i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente; se la verifica, invece, dimostra l'irregolare funzionamento del misuratore, le spese delle prove e delle riparazioni/sostituzioni saranno a carico del Distributore e la ricostruzione dei consumi avverrà sulla base delle prescrizioni normative vigenti.

5. MANDATI - TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, SCAMBIO SUL POSTO, GESTIONE DELLA CONNESSIONE

5.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto e relativamente al punto/i di prelievo oggetto del Contratto stesso, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. al Fornitore, che potrà a sua volta conferirlo a terzi abilitati ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario"), per la stipula dei seguenti contratti: a) Contratto di Trasporto e, ove ne ricorra il caso, contratto di Scambio sul Posto con il Distributore; b) Contratto di Dispacciamento con Terna S.p.A. Il Cliente conferisce al Fornitore, altresì, mandato con rappresentanza a sottoscrivere il Contratto di Connessione alla rete elettrica allegato al Contratto di Trasporto. I mandati sono a titolo gratuito; essi cesseranno, insieme ai servizi oggetto dei suddetti contratti, alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del presente Contratto. Il Fornitore non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai predetti contratti ed il Cliente rimane comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere nell'espletamento

ogni documentazione ed informazione necessaria e provvedendo al pagamento di ogni onere, spesa o contributo sostenuti dal Fornitore per l'espletamento delle attività conseguenti ai mandati medesimi.

5.2 Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza ad inoltrare al Distributore competente eventuali proprie richieste di esecuzione di attività relative alla gestione dei punti di fornitura. Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C - TIC alla Delibera 654/2015/R/eel e ss.mm.ii., inclusa la componente CTS ai sensi delle Delibere 646/2015/R/eel, Allegato A - TIQE e ss.mm. ii., e dal Codice di Rete (Delibera 108/06 e ss.mm.ii.) per la Distribuzione del gas naturale, il Cliente riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente un corrispettivo forfettario di importo pari a € 35,00 (euro trentacinque).

6. CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1 I prezzi per la fornitura di cui al Contratto sono espressi nel relativo allegato Condizioni Tecniche-Economiche di Fornitura che, relativamente al periodo di validità e per le voci di costo indicate, prevalgono in ogni caso su ogni altra disposizione contrattuale. Il cliente si impegna inoltre a corrispondere eventuali nuove componenti stabilite dall'ARERA di volta in volta applicabili.

6.2 Oltre ai corrispettivi di cui all'allegato Condizioni-Tecnico Economiche, al Cliente verranno addebitati in fattura:

1) Per la fornitura di gas naturale: a) i corrispettivi relativi al servizio di trasporto, distribuzione, stoccaggio, rigassificazione, bilanciamento e misura, oltre ogni altro onere accessorio/e/o passante presente e futuro previsto per legge e/o da delibere dell'ARERA; b) commercializzazione e vendita, pari a quanto previsto dalla Delibera 301/2012 e ss.mm.ii.; le componenti relative agli oneri aggiuntivi, Qlmcv e alla gradualità; il corrispettivo QVD variabile a remunerazione delle attività commerciali, come previsto dalla Delibera ARG/gas64/09, Allegato A - TIVGess.mm.ii.; a copertura degli oneri di bilanciamento sostenuti dal Fornitore e dell'attività da essa svolta nell'ambito della programmazione della somministrazione ai propri Clienti, potrà essere addebitato al Cliente un onere forfettario fino a un massimo di 0,050 Euro/Smc applicato al gas naturale prelevato dal Cliente; gli oneri amministrativi per le attività commerciali; IVA, tasse, imposte ed oneri attualmente in vigore o che saranno istituiti dalle Autorità preposte; eventuali altre componenti tariffarie e /o maggiorazioni presenti o eventualmente introdotte dalle Autorità competenti, anche, ma non esclusivamente, in sostituzione di altre precedenti previste dalla normativa di settore.

2) Per la fornitura di energia elettrica: a) i corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura, gli oneri di sistema stabiliti dalle Delibere ARERA (quali ad esempio le componenti Asos, Arim, etc.) oltre ogni altro costo accessorio e/o passante presente e futuro previsto per legge e/o da delibere dell'Autorità ARERA, nonché previsto dai mandati di cui all'art. 5; b) i corrispettivi per il servizio di dispacciamento, disposti dall'Autorità ARERA e/o da Terna SpA in capo ai gestori del dispacciamento e/o operatori del mercato elettrico, a fronte dei mandati di cui all'art. 5 per la fornitura di energia elettrica, applicati anche alle perdite di rete, secondo le Delibere 111/06 e ARG/elt n. 107/09 (Testo Integrato Settlement) ess.mm.ii., ad esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento (a carico del Fornitore) e inclusione della fee di programmazione dei prelievi, per un valore fino a 0,0020 €/kWh; c) un corrispettivo per le attività commerciali. Ogni anno, in caso di recesso anticipato rispetto al termine dei 12 mesi, nell'ultima fattura sarà addebitato l'importo pari alle mensilità non ancora addebitate e/o eventuali sconti di cui il cliente abbia usufruito; i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla delibera ARG/elt 107/09 ss.mm.ii.; un eventuale corrispettivo per il conguaglio compensativo, come previsto dalle Delibere n. 278/07 e n. 107/09 ss.mm.ii.; gli oneri amministrativi previsti; i costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura concordati direttamente fra il Cliente e il Distributore; IVA, tasse, imposte ed oneri attualmente in vigore o che saranno istituiti dalle Autorità preposte; ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro previsto dalle Autorità competenti, in materia di energia elettrica; d) qualora fossero istituiti o venissero posti a carico del Fornitore o dell'utente del dispacciamento in prelievo ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro previsto dalla Autorità ARERA competente; e) eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica.

6.3 Il prezzo del gas naturale, che il Fornitore applicherà ai prelievi, verrà adeguato in funzione del PCS e del coefficiente C comunicati dal Trasportatore o dal Distributore Locale ed approvati dall'ARERA. Comunque le caratteristiche del gas naturale potranno essere oggetto di variazione in accordo con le norme e disposizioni vigenti.

6.4 La scelta di prezzi fissi ed invariabili comporta per il fornitore l'obbligo di effettuare acquisti a scadenza onde soddisfare i fabbisogni del cliente; in caso di recesso prima della scadenza dell'anno contrattuale, potranno essere addebitati al cliente i costi di tali acquisti che, in termini forfettari, sono stabiliti pari a: a) per l'energia elettrica ed esclusivamente per i Clienti rientranti nel servizio di salvaguardia come individuati dalla Delibera ARERA 156/07 e ss. mm.ii., Euro 500,00 (cinquecento) per ogni mese di fornitura non erogato rispetto ai 12 (dodici) mesi; b) per il gas naturale, relativamente ai Clienti non aventi diritto al regime di tutela, come individuati dalla Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii., Euro 500,00 (cinquecento) per ogni mese di fornitura non erogata rispetto ai 12 (dodici) mesi.

6.5 Nel caso di addebito ad Orakom Energia di oneri relativi all'applicazione delle delibere ARERA Arg/elt 219/10 e n. 219/2020/R/Com e s.m.i., relativamente al sistema indennitario (CMOR), e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, Orakom Energia riaddebiterà tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile.

7. CONSUMI ED AUTOLETTURE

7.1 Il Distributore è il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi e del relativo servizio di misura, in accordo con le modalità stabilite dall'Autorità ARERA e secondo ogni altra normativa del settore. In caso di tentativo di raccolta della misura del gas naturale non andato a buon fine, l'impresa di Distribuzione è tenuta ad informare il Cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando apposita nota informativa cartacea. **7.2** Il Cliente potrà provvedere all'autolettura del contatore del gas naturale a mezzo del servizio indicato in fattura messo a disposizione dal Fornitore. **7.3** Il Fornitore si riserva la facoltà di effettuare la lettura del contatore nel caso in cui non pervenga l'autolettura del Cliente nei termini sopra indicati e nel caso di cessazione della fornitura. **7.4** Il Cliente accetta che le rilevazioni dei consumi di gas naturale e/o energia elettrica eseguite dal

Luogo _____ Data _____

Timbro / Firma del cliente

Distributore rispettivamente competente e comunicare al Fornitore ai fini della fatturazione, anche a conguaglio, siano vincolanti nei suoi confronti ad ogni effetto. **7.5** La priorità del dato di misura ricevuto sarà la seguente:

- Dato di misura effettiva ricevuto dal Distributore locale competente;
- Autolettura del cliente finale (se presenta uno scostamento rispetto al dato ricevuto dal Distributore competente inferiore al 10%);
- Dato di misura stimato ricevuto dal Distributore locale competente;
- Stima del Fornitore.

8. FATTURAZIONI E PAGAMENTI – MOROSITÀ, PROCEDURA DI SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Il Fornitore fatturerà i corrispettivi dovuti in relazione ai prelievi effettivi di gas naturale e/o energia elettrica fornito /a il mese successivo a quello di consumo. In mancanza dei dati di misura forniti dai Distributori o in caso di impossibilità contingente (a causa di guasti o anomalie informatiche sui dati) il Fornitore emetterà fattura in acconto per i corrispettivi del mese di competenza sulla base dell'autolettura del Cliente se disponibile, ovvero sulla base dei consumi stimati o previsionali, considerando il fabbisogno di gas naturale e/o energia elettrica del sito/i interessato/i in base ai dati del consumo/i storico/i del Cliente se disponibili, ovvero in mancanza di essi in base ai dati di consumo indicati nella Richiesta di Fornitura, salvo conguaglio che sarà effettuato con il primo ciclo utile di fatturazione. La delibera di riferimento è la Delibera ARERA 501/14/R/Com, tuttavia la periodicità di fatturazione è meglio descritta nel documento denominato Testo Integrato - TIF e delibera 463/2016/R/Com. **8.2** Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare, ai sensi di Delibera 501/14/R/Com e Testo integrato-TIF e Delibera 463/2016/R, la periodicità della fatturazione dandone specifica comunicazione al Cliente e con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. In caso di fatturazione congiunta (gas naturale ed energia elettrica) il Fornitore si riserva di emettere un unico documento di fatturazione. **8.3** Ai sensi della Delibera 501/14/R/Com e Testo integrato - TIF e Delibera 463/2016/R, il Fornitore provvederà ad emettere una bolletta sintetica che verrà inviata al Cliente in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica indicato nella Richiesta di fornitura, salvo che il Cliente non richieda l'invio della fattura in formato cartaceo. Il Cliente avrà l'onere di stampare la fattura trasmessa in formato elettronico. Gli elementi di dettaglio della fattura saranno resi disponibili al Cliente su sua apposita richiesta. **8.4** Il pagamento deve aver luogo entro il ventesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura stessa con domiciliazione sul conto corrente bancario del Cliente (procedura SDD/SEPA DIRECT DEBIT), salvo diverso accordo. Orakom Energia si riserva la facoltà di addebitare al Cliente i costi operativi sostenuti in caso di mancato pagamento delle fatture per revoca/incapienza del conto corrente bancario. **8.5** Resta inteso che il Cliente, a pena di decadenza, non potrà contestare le fatture emesse dal Fornitore trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di emissione delle medesime. **8.6** Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente dovesse vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, senza specifica autorizzazione del Fornitore stesso. In caso di ritardato pagamento delle fatture il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto compreso il maggior danno, applicherà al Cliente interessi moratori su base annua pari alla misura prevista dal D.lgs. n. 231/02 e ss.mm.ii. e quanto risultante dalla Gazzetta Ufficiale dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale pagamento. Verranno inoltre addebitate al Cliente le spese sostenute dal Fornitore ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture oltre ai costi amministrativi sostenuti per la gestione della pratica e l'invio delle comunicazioni. Il costo amministrativo minimo imputabile è di € 35,00 (eurotrentacinque/00) per ogni comunicazione. Resta inteso che, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, è fatta salva la facoltà del Fornitore di affidare ad uno studio legale e/o una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi. In caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie anche eventualmente con posizioni aperte con altre società controllate, controllanti e/o collegate. **8.7** Ai sensi dell'articolo 1194 c.c. il Cliente non può imputare i pagamenti effettuati al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il preventivo consenso espresso del Fornitore. **8.8** Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di morosità del Cliente si applicano altresì le disposizioni che seguono. **8.9** Fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di morosità reiterata dall'art. 3.4 del TIMOE per l'energia elettrica (All. A alla Del. 258/2015/R/Com e ss.mm.ii.) e dall'art. 4.2 bis del TIMG per il gas naturale (All. A alla Del. ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii.) integrati ai sensi della Delibera 2019/2020/R/Com, in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relative alla fornitura alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito. Con riferimento ai termini di cui all'art. 3 comma 3.2 della Delibera 219/2020/R/Com: a) l'intervallo di tempo tra il termine di pagamento di cui al comma 3.2, lettera a) e il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi; b) nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione il termine di cui al comma 3.2, lettera b) per presentare, in costanza di mora, la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, non può essere, inferiore a 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora di cui al citato comma 3.2; c) per i clienti finali diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), il termine di cui al comma 3.2, lettera b) per presentare, in costanza di mora, la richiesta di sospensione della fornitura, non può essere inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora di cui al citato comma 3.2. Saranno a carico del Cliente i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Fornitore, in luogo dell'immediata sospensione, potrà procedere ad una riduzione della potenza pari al 15% della potenza disponibile. Il Fornitore effettua l'intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima: a) entro 8 giorni utili decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio; b) entro 5 giorni utili decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione diversi da quelli di cui alla precedente lettera i); c) entro 5 giorni utili

dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b). Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, l'impresa distributrice è tenuta a procedere, prima della sospensione della fornitura ed entro 5 giorni utili dal ricevimento della richiesta, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, l'impresa distributrice procede, in caso di mancata richiesta di riattivazione da parte dell'utente del trasporto, alla sospensione della fornitura. A) Decorso il termine - comunque non inferiore a 25 giorni solari dalla ricezione, da parte del cliente finale connesso in bassa tensione, della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora - in caso di mancato pagamento, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della Potenza. B) Decorso il termine - comunque non inferiore a 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale diverso da quello di cui alla precedente lettera a) della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora - in caso di mancato pagamento, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura. E' riconosciuto il diritto di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, qualora tecnicamente fattibile, la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini minimi di cui alle lettere a) e b). **8.10** A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione al Fornitore dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere all'Impresa di Distribuzione la riattivazione della fornitura, con le modalità e tempistiche previste dall'ARERA. **8.11** Decorsi 15 (quindici) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo altresì procedere a richiedere al Distributore: i) la cessazione amministrativa per morosità del/i PdR; ii) la rimozione del/i POD moroso/i dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Fornitore le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito dal Fornitore. **8.12** Ove non sia stato possibile eseguire la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura del punto di prelievo e/o punto di riconsegna, anche sotto forma di lavoro complesso. I relativi costi saranno posti a carico del Cliente e l'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione del Contratto. **8.13** Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura:

- per il gas naturale, è diritto del Fornitore richiedere al Distributore, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Cessazione amministrativa per morosità, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG e ss.mm.ii.; in tale caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all'Impresa di Distribuzione competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: I. copia delle fatture non pagate; II. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; III. copia della risoluzione del contratto con il Cliente finale; IV. copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; V. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. A seguito della Cessazione amministrativa, l'Impresa di Distribuzione provvede ad attivare il Servizio di Default, di cui al Titolo V del TIMG, fino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna;
- per la fornitura di energia elettrica, il Fornitore potrà procedere, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., a richiedere la rimozione del/i punto/i di prelievo dal contratto di trasporto e dispacciamento a seguito della quale l'Impresa di Distribuzione provvede all'attivazione dei servizi di ultima istanza, qualora per il medesimo/i punti non sia pervenuta una richiesta di switching. **8.14** Clienti non disalimentabili. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura /e relative alla fornitura alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente non disalimentabile un sollecito a mezzo raccomandata contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine di 40 (quaranta) giorni dal medesimo sollecito indicando altresì il termine di preavviso per la risoluzione. Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura /e insoluta /e, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c. e potrà procedere, per l'energia elettrica ai sensi dell'art. 24 del TIMOE a risolvere i relativi contratti di trasporto e dispacciamento, e per la fornitura di gas naturale a richiedere al Distributore la cessazione amministrativa del/i punto/i di riconsegna. L'Impresa di Distribuzione provvederà ad attivare rispettivamente, per il/i POD moroso/i, i servizi di Maggior tutela o di Salvaguardia, per il/i PdR moroso/i il Servizio di ultima istanza (FUI) o, qualora nei sia impossibile l'attivazione, il servizio di Default, di cui al TIMG. **8.15** In caso di fornitura congiunta (gas naturale e energia elettrica) il Fornitore avrà facoltà di richiedere, a seguito della morosità del Cliente finale, la sospensione, la risoluzione contrattuale, l'cessazione amministrativa, l'interruzione, con riferimento ad entrambi o a uno solo dei servizi forniti. **8.16** Qualora, in corso di vigenza del Contratto, il Cliente volesse richiedere una rateizzazione delle bollette o il rimborso di crediti eventualmente maturati (in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti), potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito www.orakomenergia.it o inviare richiesta scritta ad amministrazione@orakomenergia.it.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Fatti salvi i casi previsti nelle altre parti delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore si riserva di risolvere il Contratto, anche per una sola delle due forniture, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con effetto immediato, e comunque salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- il Cliente non risulti titolare della capacità di stipulare il Contratto ovvero non risulti titolare o avente diritto all'utilizzo degli impianti;
- il Cliente abbia comunicato dati non veritieri al momento della conclusione del Contratto ovvero abbia omesso di comunicare ogni possibile variazione dei medesimi dati nel corso della fornitura;
- il Cliente usi il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti per usi diversi da quelli dichiarati o presso ubicazioni diverse dai punti di riconsegna e/o prelievo indicati nella Richiesta di Fornitura;
- in caso di mancata emissione e/o prelievo fraudolento;
- il Cliente rivenda o ceda a terzi il gas naturale e/o l'energia elettrica oggetto del presente Contratto;

Luogo _____ Data _____

Timbro / Firma del cliente x _____

• Il Cliente sia in stato di insolvenza patrimoniale, sia dichiarato fallito, assoggettato ad altra procedura concorsuale, vi sia stato depositato di un'istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale ovvero in caso di messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta allo scioglimento o alla liquidazione del Cliente;

- iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- morosità relativa ad altra fornitura intestata al medesimo Cliente;
- revoca o comunque mancato mantenimento della procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (procedura SDD/SEPA);
- modifica dello stato di attività della ditta presso la Camera di Commercio od operazioni societarie;
- invalida oppure mancata costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all'art. 11.2 entro i termini richiesti;
- risoluzione e/o inefficacia dei contratti di trasporto e distribuzione del gas naturale e/o risoluzione dei contratti di trasporto, spacciamento e connessione dell'energia elettrica. **9.2** In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente Contratto il Cliente dovrà tenere indenne il Fornitore da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione anche se relativa solo ad uno o più siti.

10. IMPOSTE E TASSE

10.1 Tutti corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla Legge o dal Contratto, a carico del Fornitore senza facoltà di rivalsa. **10.2** Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e salvo espressa dichiarazione del Cliente, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge. **10.3** Le accise gravanti sui consumi di gas naturale e/o energia elettrica, si intendono a carico del Cliente e sono espresse in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla vigente normativa. Informazioni sulle aliquote delle imposte sono disponibili presso la sede del Fornitore e sul sito www.orakomenergia.it. **10.4** Qualora il Cliente benefici di un regime Iva agevolato, dovrà fornire la dichiarazione relativa al regime Iva applicabile alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; nel caso in cui il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale dovrà fornire, ai fini IVA, la/le relativa/e Dichiarazione/i di Intenti. **10.5** Il Fornitore esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e delle relative addizionali sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Cliente nella dichiarazione relativa al regime accise applicabile alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale (di seguito: Allegato Accise EE e Allegato Accise Gas), evidenziando che, per la fornitura di gas naturale, saranno equiparati e tassati con l'aliquota prevista per gli usi civili gli impieghi di gas naturale non riconosciuti come usi industriali in applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm.ii. Qualora il Cliente benefici di eventuali esclusioni dalle accise sulla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo dell'energia elettrica e/o del gas naturale ai fini dell'esclusione dalle accise inviata o da inviare all'Ufficio delle Dogane di competenza. Ai fini accise, in assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, il Fornitore considererà l'energia elettrica fornita al Cliente come utilizzata per usi che non prevedono agevolazioni e il gas naturale fornito al Cliente come utilizzato per usi civili e addebiterà di conseguenza l'accisa e le relative addizionali. **10.6** Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, dovrà fornire dichiarazione appositamente sottoscritta nell'Allegato Accise EE o nell'Allegato Accise Gas, oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di competenza. **10.7** Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni del Cliente, consegnate al Fornitore dal Cliente stesso. Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dall' Allegato Accise EE e/o dall' Allegato Accise Gas saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, oltre che eventuali spese di giudizio, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre 5 (cinque) giorni le somme richieste. **10.8** L'esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le parti abbiano posto in essere con l'Amministrazione finanziaria e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Fornitore abbia ottenuto per tale ragione un rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. **10.9** Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del Cliente o del Fornitore o di entrambi secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge. **10.10** Il Cliente si impegna a restituire nel più breve tempo possibile al Fornitore, anche nel caso in cui non sia proprietario dell'immobile, i dati catastali relativi ai siti oggetto della fornitura compilando l'apposito modulo di dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata la fornitura e manleva la Orakom Energia Srl da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, per tale inadempimento. **10.11** La richiesta di agevolazione decorre dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e dalla documentazione idonea prodotta dal Cliente. La richiesta non può avere effetto retroattivo, salvo non venga diversamente e direttamente determinato dall'Amministrazione Finanziaria e/o da normativa applicabile.

11. GARANZIE DI PAGAMENTO

11.1 Il Cliente, alla sottoscrizione del Contratto, non è tenuto a rilasciare alcuna forma di garanzia nel caso in cui il Fornitore abbia ottenuto adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale. Per adeguata copertura si intende un importo complessivamente pari a minimo 3 mesi e un massimo di 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato. **11.2** Il Cliente si impegna, tuttavia, a rilasciare fidejussione bancaria qualora il Fornitore ne formuli espressa richiesta scritta con raccomandata A/R e/o PEC, in relazione alla verifica della sua affidabilità, sulla base dell'esito della verifica sulla copertura del credito, in caso di revoca o riduzione della copertura del credito concessa dall'assicurazione oppure a seguito di ritardi nei pagamenti da parte del Cliente. La citata garanzia dovrà essere rilasciata dal Cliente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Fornitore. In mancanza di rilascio il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. **11.3** La citata garanzia dovrà essere emessa fino alla concorrenza di un importo complessivamente pari a minimo 3 mesi e al massimo di 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato e contenere la clausola di escussione "a prima richiesta" e comunque dovrà ricalcare il testo fornito da Orakom Energia. In qualsiasi momento, in seguito a verifiche sul fatturato, il Fornitore può chiedere l'integrazione della garanzia nel caso in cui l'importo non copra i quantitativi descritti sopra. **11.4** Qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escusso in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla ricostituzione di una garanzia di caratteristiche e importo uguali a quella originaria entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta scritta. **11.5** Il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e sulla base dell'esito del credit check, potrà inoltre richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione, ulteriori garanzie quale un deposito cauzionale infruttifero, per un importo comunque complessivamente pari al massimo a 4 mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà far pervenire le garanzie richieste all'indirizzo indicato dal Fornitore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla ricezione della suddetta richiesta. Alternativamente il Fornitore potrà comunicare l'addebito del deposito sulle fatture di fornitura dell'energia elettrica e/o del gas naturale. **11.6** Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, ovvero lo stesso non sia più corrispondente a quanto previsto nell'articolo 11.5, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. **11.7** Resta inteso che il Fornitore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero nel termine ordinario di 90 (novanta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto (conguaglio consumi effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da Parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali.

12. MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO E CESSIONE

12.1 Il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali durante la validità del Contratto, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (All. A alla Del. ARG/com 104/10). Per giustificato motivo si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Le modificazioni saranno applicate a partire: a) dall'inizio del 1° (primo) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate in forma scritta al Cliente alimentato in BT o con consumi di gas naturale fino a 200.000 Smc/anno; b) dall'inizio del 2° (secondo) mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà comunicate in forma scritta con nota in fattura al Cliente titolare anche di un solo sito in MT/AT o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno. Fatta salva la prova contraria, le comunicazioni di modifica unilaterale di cui al presente art. 12.1 si presumono ricevute dal Cliente finale decorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. **12.2** Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto, ovvero dei mandati in esso conferiti dal Cliente, da parte del Fornitore ad altra/e società operante/i sul mercato della vendita di gas naturale e/o energia elettrica a clienti idonei o comunque ad una società terza. **12.3** Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto da parte del Fornitore. **12.4** Variazione dei corrispettivi. Le condizioni economiche saranno applicabili per almeno 12 mesi a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento di Condizioni Tecnico-Economiche, e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal Fornitore. In tal caso, il Fornitore comunicherà al Cliente le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziata e/o prorogata delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste all'articolo 3, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni Tecnico-Economiche non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del Fornitore, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno, salvo nuova comunicazione.

13. CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

13.1 Nei casi di successione nel presente Contratto inclusi i casi di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore; il Cliente acquirente rimarrà quindi obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto, fatto salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del Fornitore. **14. COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI, RECLAMI, CONCILIAZIONI**

14.1 Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste dal Contratto, tutte le comunicazioni relative allo stesso devono essere fatte per iscritto, contenere il codice Cliente riportato in fattura (se già fatturato) ed essere inviate a mezzo posta, per il Fornitore a Orakom Energia S.r.l. - Via Guglielmo Marconi 22 - 84091 Battipaglia (SA) oppure a mezzo PEC: orakomenergia@pec.it, per il Cliente all'indirizzo indicato nella richiesta di fornitura. Inoltre il Cliente potrà inviare le comunicazioni anche a mezzo fax al numero 0828 814988 e il Fornitore con nota in fattura. In allegato al presente contratto e sul sito www.orakomenergia.it viene fornito anche il modulo per eventuali reclami scritti o richieste di informazioni da inoltrare al citato indirizzo del Fornitore come previsto dal TIQV (All. A alla Delibera ARG/com 164/2008 e ss.mm.ii.). Nel caso in cui non si utilizzi l'apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: i) nome cognome /ragione sociale; ii) indirizzo di fornitura; iii) indirizzo postale se diverso dall'indirizzo di fornitura o telematico; iv) il servizio al quale si riferisce il reclamo; v) numero di POD/PdR. Il reclamo o la richiesta di informazioni andranno poi inviati a uno dei recapiti sopra riportati. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it. **14.2** Per risolvere eventuali controversie,

Luogo _____ Data _____

Timbro / Firma del cliente x _____

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il cliente potrà ricorrere alla procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie. Tutti i Clienti possono ricorrere al Servizio di conciliazione Clienti Energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere i cui dettagli sono consultabili all'indirizzo <http://www.arera.it/consumatori/conciliazione.htm>.

15. RISERVATEZZA - DICHIARAZIONI LIBERATORIE

15.1 Le parti riconoscono che, nella negoziazione e nell'esecuzione del Contratto, avranno accesso a informazioni confidenziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti. Per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo successivo pari a 3 (tre) anni, le parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: a) in adempimento di norme di legge; b) necessarie per l'esecuzione del presente Contratto e, in particolare, la trasmissione ai Distributori locali competenti e a Terna S.p.A delle informazioni necessarie alla stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti; c) previo consenso scritto. **15.2** E' in ogni caso facoltà del Fornitore menzionare il Cliente, l'area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera, nonché i quantitativi di gas naturale e/o energia elettrica ceduti dal Fornitore, nella pubblicità e/o a fini promozionali. Il Cliente autorizza, inoltre, espressamente il Fornitore all'utilizzo e alla pubblicazione, a titolo gratuito, nel sito web aziendale o in siti ad esso correlati, del logo/marchio del Cliente, ai fini di cui sopra. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica è assicurata dal Fornitore, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

16. REGISTRAZIONE

Il presente Contratto non è soggetto a registrazione salvo in caso d'uso e il relativo onere sarà a carico della parte che via abbia dato causa

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia inerente il Contratto, nel caso in cui il Cliente sia un consumatore, sarà competente il Foro del luogo di residenza del cliente. Negli altri casi, il foro competente in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 2 c.p.c. è il Foro di Salerno.

18. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Contratto rispetta, ove applicabili, il codice di condotta commerciale di Gas e di energia elettrica, allegato alla Delibera ARERA ARG/com 104/10 e il D.Lgs. n. 206/2005, in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", per brevità "Codice del Consumo"), ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 in G.U. 11 marzo 2014, n. 58; la Delibera ARERA 229/01 in GU n. 287 del 11 dicembre 2001; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11-quaterdecies , comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ") in G.U. 12 marzo 2008, n. 61 ("D.M. 37/2008 "); Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR 2016/679); Delibera 219/2020/R/Com recante la modifica della disciplina della costituzione in mora a seguito delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e adeguamento della disciplina del Sistema indennitario. Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 79/10 pubblicata sul sito www.arera.it in data 27 maggio 2010. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito www.arera.it. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul sito del Comitato Italiano Gas (o "Cig") www.cig.it: il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso.

19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO

1 Finalità del trattamento e natura del conferimento. Orakom Energia S.r.l. la informa che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e del D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice della Privacy" per le seguenti finalità: **A)** Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto: i dati forniti dal Cliente saranno utilizzati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal Contratto medesimo. Verranno pertanto trattati per: 1) l'attivazione/la disattivazione dei siti di fornitura; 2) la gestione di eventuali variazioni contrattuali relative alle anagrafiche, la gestione degli incassi; 3) la gestione letture/misure dei consumi; 4) l'elaborazione, la stampa, l'imbustamento, la spedizione delle fatture; 5) la gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi; 6) la tutela e l'eventuale recupero credito, ivi incluse verifiche sulla solvibilità del Cliente. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. **B)** Ulteriori Finalità: promozionali, commerciali e di marketing; salvo sua revoca del consenso del Cliente, i dati del Cliente potranno essere utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, email, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, e/o allegato in fattura), anche per le seguenti finalità: 1) invio/comunicazione da parte di Orakom Energia di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di Orakom Energia srl medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate; 2) vendita diretta e/o collocamento da parte di Orakom Energia di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di Orakom Energia medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate, nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione. **2** Base giuridica del trattamento e periodo di conservazione dei dati. Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui ai punti: 1 lettera A), la base giuridica risiede nel Contratto stipulato, o in corso di stipula, tra il Cliente ed Orakom Energia e nei connessi obblighi di legge; 1 lettera B) la base giuridica degli stessi risiede nei rispettivi consensi prestati dal Cliente. I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 lettera A) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quanto richiesto dalla normativa civile e fiscale e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto e/o dall'ultima prestazione. I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 lettera B) saranno conservati per un periodo di

tempo non

superiore a 12 mesi dal termine del rapporto contrattuale, ferma restando la periodica richiesta di conferma della volontà di ricevere da Orakom Energia informazioni commerciali e di marketing.

3. Categoria di dati trattati e fonte dei dati. 3.1 I dati personali del Cliente, che potranno essere raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, sono a) quelli forniti volontariamente dal Cliente per la conclusione del Contratto al momento della registrazione sui siti internet di Orakom Energia e/o nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di Orakom Energia preposti alle attività relative alla conclusione del Contratto o, in ogni caso, nel corso della fase di sottoscrizione del Contratto tramite qualsiasi altra modalità e b) quelli comunque raccolti e trattati da Orakom Energia per dar corso al contratto di cui al punto 1 lettera A ed alle obbligazioni ad esso relative. 3.2 Con riferimento ai dati personali immessi sui formulari presenti sui siti Internet di Orakom Energia, si informa che, qualora il Cliente non porti a termine la procedura di registrazione, tali dati saranno utilizzati da Orakom Energia al fine esclusivo di ricontattare il Cliente per invitarlo a portare a termine la procedura interrotta e fornire istruzioni operative. **4.** Modalità di trattamento dei dati e categorie di destinatari. Il trattamento avviene prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici/telematici o, se necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l'adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali l'uso improprio o l'indebita diffusione dei dati stessi.

I dati del Cliente potranno essere conosciuti a) (i) dai dipendenti e collaboratori di Orakom Energia in ragione della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento e dallo stesso debitamente istruiti; (ii) dai dipendenti e collaboratori anche di società controllate/controllanti/collegate, sempre in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti da parte del Titolare del trattamento (iii) sia da soggetti terzi (fornitori di servizi tecnici, tecnologici, di postalizzazione, istituti bancari e di credito e fornitori di servizi strumentali all'erogazione servizi/prodotti oggetti del Contratto); b) all'esterno della struttura, i dati potranno essere comunicati, rivelati o ceduti a: professionisti e consulenti in materia legale, fiscale e contabile; società di recupero crediti; società di assicurazione; istituti di credito; società di informazioni commerciali; società che erogano servizi necessari per la fornitura del servizio richiesto; soggetti preposti alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informatici con compito di garantirne la funzionalità, la sicurezza dei dati e le operazioni di backup; personale addetto a ricevere le segnalazioni dell'utenza per la loro risoluzione e la gestione dei reclami; c) previo specifico consenso del Cliente, per le ulteriori finalità di cui al punto 1 lettera B), debitamente nominati Responsabili del trattamento da parte di Orakom Energia (call center, società di marketing e servizi di pubblicità e ricerche di mercato per le attività soggette a consenso del Cliente). I dati saranno prevalentemente trattati in Italia e comunque in Stati facenti parte dell'Unione Europea. **5.** Titolare e altre figure coinvolte nel trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento è Orakom Energia S.r.l. con sede in Battipaglia (SA), alla Via Guglielmo Marconi 22/A, P.Iva 05265590652 - REA 432844, Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Orakom S.r.l. Orakom ha nominato un Responsabile Protezione Dati, che ha il compito di sorvegliare, in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse, l'osservanza da parte del titolare e dei Responsabili esterni della normativa in tema di tutela dei dati personali e che potrà essere contattato inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail dpo@orakom.it. **6.** Esercizio dei diritti - Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy e dagli artt. 15 a 22 del GDPR, il Cliente ha il diritto di accedere ai propri dati, ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine. Ha altresì il diritto di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Inoltre, il Cliente ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all'Autorità di controllo e opporsi in qualsiasi momento all'utilizzo dei Suoi dati, se utilizzati senza consenso nonché revocare il relativo consenso, ove prestato. Per l'esercizio dei diritti o per la revoca del consenso, l'Interessato potrà contattare il Titolare scrivendo al seguente indirizzo e-mail privacy@orakom.it, nonché inviando una comunicazione al seguente indirizzo: Orakom Energia S.r.l. - Via Guglielmo Marconi 22/A, 84091 Battipaglia (SA). Inoltre, ai sensi della disciplina vigente, è possibile proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti dei propri dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.

7. Variazioni. Eventuali modifiche alla presente informativa verranno segnalate via mail con invito a verificare periodicamente i contenuti.

Per le finalità di commerciali e di Marketing di cui all'art. 1 lett.b), della suesposta informativa e dichiarando di essere a conoscenza della possibilità di revocarlo liberamente in qualsiasi momento:

DO IL CONSENSO

NON DO IL CONSENSO

Nome e Cognome _____

Firma del cliente _____

Luogo _____ Data _____

Timbro / Firma del cliente _____

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale:

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

Nome impresa: Orakom Energia S.r.l.

Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento:

Orakom Energia S.r.l., Via Guglielmo Marconi, 22A – 84091 Battipaglia (SA)

Codice identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata:	
Data e ora del contatto:	Firma del personale commerciale che l'ha contattata:

Scadenze ed eventuali oneri per l'attivazione del contratto

Data di presunta attivazione: vedere Art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto.

Periodo di validità della proposta: vedere quanto indicato nelle Condizioni Economiche.

Eventuali oneri a carico del cliente: vedere quanto indicato nelle Condizioni Economiche.

Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- Prezzo del servizio;
- Durata del contratto;
- Modalità di utilizzo del servizio;
- Modalità e tempistiche di pagamento;
- Conseguenze del mancato pagamento;
- Eventuali garanzie richieste;
- Modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso;
- Modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa.

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa

- Copia Proposta di Contratto;
- Copia Condizioni Generali di Contratto;
- Copia Condizioni Particolari di Fornitura;
- Modulo addebito in conto corrente SEPA
- Comunicazione Dati Catastali dell'Immobile

Diritto di ripensamento

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
- 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 D.P.R. 28.12.2000 N.445)

Il cliente, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale, come da art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.03.2014 n. 47 in caso di dichiarazione mendace il contratto di fornitura stipulato con Orakom Energia sarà nullo a decorrere dalla data della presente dichiarazione, DICHIARA:

BARRARE UNA DELLE DUE OPZIONI:

- 1) di essere proprietario/usufruttuario/intestatario di contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate/ comodatario con contratto di comodato a titolo gratuito registrato all'Agenzia delle Entrate oppure in forma di scrittura privata non registrata (cancellare opzioni non corrispondenti);
- 2) di essere familiare/parente/coniuge convivente con il proprietario/usufruttuario/comodatario/conduttore (cancellare opzione non corrispondente) come da precedenti opzioni;

per l'immobile per cui si richiede la fornitura ed identificato nella presente Proposta contrattuale

Luogo e Data _____
 Firma del cliente _____

AVVISO: IN DIFETTO DI COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TALE DICHIARAZIONE LA PROPOSTA CONTRATTUALE POTREBBE NON ESSERE ACCETTATA.